

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 22/2018 DEL 31 DICEMBRE 2018

LEGGE DI BILANCIO 2019

Domenica 30 dicembre 2018 il Parlamento ha approvato in via definitiva la Legge di Bilancio 2019, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione dovrebbe avvenire entro lunedì 31 dicembre per evitare lo spettro dell'esercizio provvisorio.

In ogni caso, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, comincerà una lunga fase attuativa. Almeno i due terzi delle norme previste dalla Legge di Bilancio necessitano infatti di altri provvedimenti prima di divenire operative: decreti attuativi, decreti ministeriali e le conseguenti circolari.

Nei nostri prossimi Promemoria riepilogheremo le novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2019

INTERESSI LEGALI ALLO 0,8% DAL 1° GENNAIO 2019

Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,3%, aumenterà allo 0,8%.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

- in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,3%, fino al 31 dicembre 2018 e allo 0,8% dall'1° gennaio 2019 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all'accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28).

L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° GENNAIO

L'Agenzia Entrate sta pubblicando risposte e chiarimenti tramite la sezione Faq del proprio sito.

È stato innanzitutto reso noto che tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019 dovranno essere trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema d'Interscambio.

Per le fatture "a cavallo d'anno" diventa quindi fondamentale la verifica del momento di effettuazione dell'operazione che per le cessioni di beni immobili coincide con il momento di stipula del rogito, per i beni mobili con la spedizione o consegna dei beni e per le prestazioni di servizi con il momento del pagamento del corrispettivo, anche se parziale.

Si ricorda che l'IVA derivante da fatture ricevute in gennaio 2019, ma riferite ad operazioni 2018, è detraibile nella liquidazione di gennaio e non in quella di dicembre 2018.

L'Agenzia Entrate ha altresì chiarito che i commercianti al minuto non sono obbligati all'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, perché certificano le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale.

Essendoci la possibilità, per i primi sei mesi del 2019, di trasmettere al Sdl, entro il termine per la liquidazione dell'IVA, il commerciante, qualora gli venga richiesta fattura, può alternativamente:

- **emettere scontrino o ricevuta fiscale, scorporare poi l'importo dal totale dei corrispettivi ed emettere fattura differita;**
- **emettere fattura immediata entro il termine di liquidazione dell'IVA, emettendo, al momento di effettuazione dell'operazione un documento di quietanza dell'operazione.**

DAL 1° GENNAIO ADDIO ALLE SCHEDE CARBURANTE

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica il 31 dicembre 2018 sarà il giorno di addio alla scheda carburante.

Dal 1° gennaio 2019 infatti, ai fini della detraibilità dell'IVA, la cessione di carburante nei confronti delle partite Iva dovrà essere documentata da fattura elettronica.

Inoltre ai fini della deducibilità del costo, già dal 1° luglio 2018, il pagamento del carburante deve avvenire obbligatoriamente tramite mezzi di pagamento tracciabili (bancomat, carta di credito, assegno, ...).

In sintesi, per accedere alla detrazione dell'IVA e alla deduzione dei costi in questione non sono in alcun modo più ammessi i pagamenti avvenuti con denaro contante e occorrerà ricevere fattura in formato XML tramite il Sdl.

IL NUOVO “ESTEROMETRO”

A partire dal 2019 i soggetti IVA residenti sono obbligati a trasmettere le informazioni riguardanti le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare devono essere comunicati:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, in quanto i dati di queste operazioni sono già in possesso dell'Agenzia Entrate.

La trasmissione telematica ha cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

I soggetti residenti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati dall'obbligo di trasmissione dell'esterometro.

DEDUCIBILITÀ COMPENSI AMMINISTRATORI

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi 5.164.568,99 euro;
- rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

STAMPA E AGGIORNAMENTO REGISTRI CONTABILI E LIBRO INVENTARI

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri Iva, libro giornale, libro inventari e mastri) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Per le registrazioni relative al 2017 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

- entro il 31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall'invio del loro relativo modello unico.

La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

LA REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI A CAVALLO D'ANNO NEL REGIME "DI CASSA"

In vista della chiusura dell'esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l'imputazione di costi e ricavi a cavallo d'anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall'abrogazione del regime di competenza, già a partire dal 2017 adottano anch'esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell'incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull'assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d'imposta.

Nell'ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta "data disponibilità" che è la data in cui avviene l'accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l'impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l'accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.